



Azienda USL RMD

Deliberazione n. **137** del **7 FEB. 2013**

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 -- 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Legale

OGGETTO: Regolamento recante disposizioni relative al patrocinio legale per fatti commessi da dipendenti nell'espletamento dei compiti d'ufficio"

L'estensore
Rossella Napoleoni

Parere del Direttore Amministrativo: Dr. Alessandro Cipolla

Favorevole

Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

firma

data

06/02/2013

Parere del Direttore Sanitario: Dr.ssa Anna Rosalba Buttiglieri

Favorevole

Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

firma

data

06/02/2013 **ASSENTE**

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso _____ comporta: scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Responsabile della U.O. Bilancio e Contabilità Analitica: Dr. Davide Buoncristiani

firma

data

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento: Rossella Napoleoni
data 05/02/2013

firma

Il Dirigente: Avv. Fabio Ferrara
data 05/02/2013

firma



Azienda USL Roma D



Deliberazione n°

137

del

7 FEB. 2013

Pagina 1 di 4

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO LEGALE

- VISTA** la deliberazione n. 678 del 28/06/2010 di presa d'atto dell'incarico di Coordinatore dell'Ufficio Legale;
- VISTE** le deliberazioni n.395/07, n.128/08 e n.269/08 relative all'adozione dell'Atto di Autonomia dell'Azienda Sanitaria Locale RM D, reso esecutivo dalla G.R. dal 01/05/08;
- PREMESSO** che l'art. 25 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dell'Area delle Dirigenze Professionale, Tecnica e Amministrativa, che disapplica l'art. 41 del DPR 270/87, nonché l'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità dispongono l'obbligo dell'amministrazione di definire criteri e modalità di attuazione dei principi di cui all'art. 24 Cost., ai commi I e II: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento";
- DATO ATTO** che la Direzione Generale ha inteso adottare le "disposizioni relative al patrocinio legale per fatti commessi dai dipendenti nell'espletamento dei compiti d'ufficio";
- CONSIDERATO** che con le summenzionate disposizioni si è stabilito che:
l'Ufficio Legale aziendale dovrà essere tempestivamente informato dal dipendente, fin dal principio, dell'avvio di un procedimento penale o civile o contabile che penda a carico di un dipendente, per fatti commessi nell'espletamento di compiti d'ufficio;
- il dipendente potrà scegliere di essere assistito da uno dei legali indicati nominativamente in apposito elenco Aziendale secondo i criteri e modalità definiti da specifico regolamento;
- il dipendente che voglia, invece, essere assistito da un difensore di sua scelta, comunicherà la decisione di rivolgersi ad un professionista di sua fiducia segnalando, il nominativo del legale il quale, dovrà impegnarsi a fatturare le spese di giudizio e gli onorari di difesa, parametrati nella misura non superiore ai valori di volta in volta definiti dalla Direzione Aziendale e che, per il momento, si individuano nei valori medi del vigente tariffario forense;
- che in tale ultimo caso l'Azienda corrisponderà, a conclusione del procedimento in senso favorevole al dipendente (archiviazione o assoluzione con formula piena) la somma corrispondente alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa a seguito di presentazione di fattura quietanzata nei limiti dei valori medi del vigente tariffario forense;



Azienda USL RMD

Deliberazione n° 137
del - 7 FEB. 2013

Pagina 2 di 4

che saranno rimborsate le consulenze tecniche di parte, a seguito presentazione di fattura quietanzata a conclusione favorevole del procedimento;

che, ove il dipendente ritenga di avvalersi, in un procedimento che comprenda imputazioni anche di natura dolosa, del patrocinio di due difensori, l'Azienda corrisponderà al dipendente, a conclusione favorevole del procedimento ed a seguito di presentazione di fatture quietanzate, la somma corrispondente alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa per entrambi i patrocinanti, nei limiti dei valori medi del tariffario forense vigente al momento della conclusione del procedimento, convenzionalmente abbattuti complessivamente del 10%;

che, il rimborso del corrispettivo per patrocinio congiunto di due difensori sarà condizionato, oltre all'esito favorevole del giudizio, anche dai seguenti indici di complessità, presenti anche alternativamente: durata del procedimento (almeno 10 udienze), presenza dell'Azienda nel processo con costituzione di parte civile, C.T.U. particolarmente complessa e rilevante agli effetti della decisione;

che, il dipendente che provveda autonomamente, senza cioè partecipare all'amministrazione l'avvio del procedimento ed il nominativo del professionista incaricato, non avrà diritto, a procedimento concluso, al rimborso delle spese sostenute (sentenza TAR Milano n. 799/96, sentenza TAR Sicilia n. 1153/98);

che, il dipendente che non rispetti tutti i principi e le procedure evidenziati, libera l'amministrazione da ogni onere relativo al pagamento delle spese sostenute per la difesa in giudizio;


CONSIDERATA

la necessità di dare attuazione ai citati Art. 26 del C.C.N.L. per il Comparto Sanità ed art. 25 del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica, Veterinaria, Professionale, Amministrativa e Tecnica;

che è necessario individuare alcuni legali di comprovata esperienza, da indicare in apposito elenco Aziendale, secondo criteri e modalità definiti da specifico regolamento, ai dipendenti che intendessero farsi da questi difendere, nei procedimenti avviati nei loro confronti e per i quali l'Azienda assumerà gli oneri di difesa, a conclusione favorevole del procedimento;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei



Azienda USL Roma D



Deliberazione n°

137

del

7 FEB. 2013

Pagina 3 di 4

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L. 241/90;

VERIFICATO

che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare il regolamento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, recante "Disposizioni relative al patrocinio legale per fatti commessi da dipendenti nell'espletamento dei compiti d'ufficio"

IL COORDINATORE UFF LEGALE
Avv. Fabio Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTA

la determinazione della Direzione Generale n. 379/1 del 21/11/2012;

LETTA

la proposta di delibera, sopra riportata presentata dal responsabile dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L. 241/90;

VISTI

i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;



Azienda USL Roma D



Deliberazione n° **137**
del .
- 7 FEB. 2013

Pagina 4 di 4

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: "Regolamento recante disposizioni relative al patrocinio legale per fatti commessi da dipendenti nell'espletamento dei compiti d'ufficio" composta di n. 6 pagine e di n. 1 allegati, nei termini indicati;

Il presente atto sarà affisso all'Albo della sede legale dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Alessandro Cipolla



REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATROCINIO LEGALE PER FATTI COMMESSI DA DIPENDENTI NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'UFFICIO

Premesso:

- che l'art.24 Cost., ai commi I e II, recita che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento";
- che tale diritto deve essere coordinato con il principio della economicità della gestione da parte dell'Amministrazione
- che l'art.25 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dell'Area delle Dirigenze Professionale, Tecnica ed Amministrativa, che disapplica l'art.41 del DPR 270/87, ed ai sensi dell'art.26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità dispone l'obbligo dell'amministrazione di definire criteri e modalità di attuazione dei suddetti principi.

Tanto premesso e considerato è adottato il presente regolamento.

ART.1

L'Azienda, considerata la difficoltà a valutare a priori la sussistenza di un conflitto di interesse che consenta di assumere a proprio carico ogni onere di difesa, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile, penale, contabile, nei confronti del dirigente o dipendente per fatti o atti direttamente connessi a compiti d'ufficio o all'espletamento del servizio, ritiene di poter garantire i diritti e gli interessi dei propri dipendenti, comunque connessi all'esito favorevole dei citati procedimenti giudiziari, assumendo l'onere economico della difesa secondo criteri e modalità di seguito evidenziate

ART.2

L'Ufficio Legale l'Azienda dovrà essere tempestivamente informata, fin dal principio, dell'avvio di un procedimento penale o civile o contabile che penda a carico di un dipendente, per fatti commessi nell'espletamento di compiti d'ufficio e pertanto, dovrà ricevere tempestiva comunicazione, a cura del



dipendente interessato, il quale potrà scegliere di essere assistito da uno dei legali indicati nominativamente in apposito elenco Aziendale secondo i criteri e modalità definiti da specifico regolamento.

ART.3

Il dipendente che voglia invece, essere assistito da un difensore di sua scelta, provvederà comunque, a comunicare all'Azienda l'avvio del procedimento nonché, la decisione di rivolgersi ad un professionista di sua fiducia segnalando, il nominativo del legale il quale, dovrà impegnarsi a fatturare le spese di giudizio e gli onorari di difesa, parametrati nella misura non superiore ai valori di volta in volta definiti dalla direzione aziendale e che, per il momento, si individuano nei valori medi del vigente tariffario forense.

ART.4

In tale ultimo caso l'Azienda corrisponderà, a conclusione del procedimento in senso favorevole al dipendente (archiviazione o assoluzione con formula piena) la somma corrispondente alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa a seguito di presentazione di fattura quietanzata nei limiti dei valori di cui all'art. 3.

ART.5

In ogni caso, sia nell'ipotesi di cui all'art. 2 che nell'ipotesi contemplate all'art. 3 non saranno concessi anticipi.

ART.6

Saranno rimborsate le consulenze tecniche di parte, a seguito presentazione di fattura quietanzata a conclusione del procedimento favorevole per archiviazione o assoluzione con formula piena.

ART.7

Ove il dipendente ritenga di avvalersi, in un procedimento che comprenda imputazioni anche di natura dolosa, del patrocinio di due difensori, l'Azienda corrisponderà al dipendente (a conclusione del



procedimento favorevole per archiviazione o assoluzione con formula piena) a seguito di presentazione di fattura quietanzata, la somma corrispondente alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa per entrambe i patrocinanti nei limiti dei valori medi del tariffario forense vigente al momento della conclusione del procedimento, convenzionalmente abbattuti complessivamente del 10% .

ART.8

Il rimborso del corrispettivo per il patrocinio congiunto di due difensori di cui all'art. 7 sarà condizionato, oltre evidentemente all'esito favorevole del giudizio con archiviazione o proscioglimento del dipendente con formula piena, anche dai seguenti indici di complessità, presenti anche alternativamente:

- durata del procedimento (almeno n. 10 udienze);
- presenza dell'Azienda nel processo con costituzione parte civile;
- C.T.U. particolarmente complessa e rilevante agli effetti della decisione.

ART.9

Il dipendente che provveda autonomamente, senza partecipare all'Amministrazione l'avvio del procedimento ed il nominativo del professionista incaricato, non avrà diritto, a procedimento concluso al rimborso delle spese sostenute.

Il dipendente che non rispetti i principi e le procedure evidenziati, libera l'Amministrazione di ogni onere relativo al pagamento delle spese sostenute per la difesa in giudizio.

ART.10

Il rimborso è escluso in presenza di una sentenza dichiarativa della intervenuta prescrizione del reato che non può essere considerato in nessun caso equivalente all'archiviazione o al proscioglimento con formula piena.

ART.11


In via transitoria, il presente regolamento troverà applicazione anche per le liquidazioni relative ai rimborsi per spese giudiziali sostenute dal dipendente relativamente a procedimenti conclusi con



archiviazione o proscioglimento con formula piena, che si sono conclusi in vigore del D.M. n. 127/2004 ma che non hanno ancora trovato definizione e che pertanto consentiranno l'applicazione del suddetto D.M. come base di calcolo.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dr. Alessandro Cipolla



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Avv. Fabio Ferrara



AZIENDA U.S.L. ROMA D



Deliberazione n. 137

del 07/02/2013

Copia del presente provvedimento è inviato al Collegio Sindacale.

In data 07/02/2013
Roma 07/02/2013

IL DIRETTORE U.O.C. AA.GG.

Dr.ssa Paola Savina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo della Direzione Generale

dell'Azienda dal 08/02/2013 al 22/02/2013 .

IL DIRETTORE U.O.C. AA.GG.

Dr.ssa Paola Savina